

# TeLex Anie

NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI



Segnalazioni giuridiche a cura  
del Servizio Centrale Legale

N. 5 Anno XXV  
Maggio 2020

## INDICE:

### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Decreto Rilancio - Le detrazioni fiscali al 110% (superbonus) e le nuove opzioni per lo sconto in fattura o trasformazione in credito di imposta, *di Alessandra Toncelli* - p. 9

1. **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo <sup>(1)</sup>;
2. **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell'art. 119, ovvero con impianti di microgenerazione <sup>(2)</sup>;
3. **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell'art. 119 ovvero con impianti di microgenerazione <sup>(3)(4)</sup>

Tuttavia, il Superbonus si applica anche a tutti gli **altri interventi rientranti nel cosiddetto ECOBONUS** di cui al citato articolo 14 del DL 63/2013 <sup>(5)</sup> (per l'elenco si rimanda alla Guida dell'AdE) nonché **all'installazione di infrastrutture di ricarica** di veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter dello stesso DL 63, **se tali altri interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra ai numeri 1, 2 e 3.**

La super detrazione, se relativa ad interventi su edifici unifamiliari, può essere richiesta solo per l'abitazione principale.

E' stata aumentata al 110 per cento anche la detrazione cosiddetta **Sismabonus**, prevista dall'art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013.

Inoltre, la detrazione al 110% è stata riconosciuta anche per il Bonus Ristrutturazioni relativamente alla installazione di **impianti fotovoltaici** <sup>(6)</sup> nonché per l'installazione, contestuale o successiva di **sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione al 110% <sup>(7) (8)</sup>, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra ai numeri 1,2, 3 o relativi al sismabonus.

## LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

### DECRETO RILANCIO – LE DETRAZIONI FISCALI AL 110% (SUPERBONUS) E LE NUOVE OPZIONI PER LO SCONTO IN FATTURA O TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA

L'art. 119 del DL 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, pubblicato nella GURI 128 sempre del 19 maggio scorso, suppl. ord. 21, ha portato al 110 per cento la detrazione cosiddetta Ecobonus prevista dall'art. 14 del DL 63/2013 e s.m.i. in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e con rimborsi in 5 anni anziché 10.

La super detrazione o SUPERBONUS, però, non si applica a tutti gli interventi per cui è in generale riconosciuto l'Ecobonus, ma solo ai seguenti:

Tutte le detrazioni previste dall'art. 119 del DL Rilancio si applicano se gli interventi sono effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L'art. 121 del DL Rilancio prevede poi per determinati interventi, la possibilità per i soggetti che sostengono le relative **spese negli anni 2020 e 2021**, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della relativa detrazione fiscale, alternativamente:

- a) per un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali opzioni sono riconosciute, in deroga alle disposizioni di legge già vigenti in merito, per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio (BONUS CASA 50%) di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986 e s.m.i.);
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013 e s.m.i. (ECOBONUS per lo più percentuale del 65%) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del DL Rilancio (detrazione ECOBONUS 110%);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e s.m.i. (SISMABONUS percentuali da 50% a 85%) e

di cui al comma 4 dell'articolo 119 (detrazione Sismabonus 110%);

- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986 e s.m.i.) (detrazione 50%), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio (detrazione fotovoltaico e sistemi di accumulo 110%);
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL 63/2013 e s.m.i. (detrazione colonnine ricarica 50%) e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del DL Rilancio (detrazione colonnine ricarica 110%).

I crediti d'imposta previsti dalla nuova norma sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLGS 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121 del decreto rilancio nel caso delle detrazioni al 110% di cui all'art. 119 dello stesso decreto, si rinvia alle condizioni specifiche di cui ai commi 11, 12 e 13 del citato art. 119.

Le **modalità attuative** dell'art.121 saranno comunque fissate con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** entro il prossimo 18 giugno.

*Dr.ssa Alessandra Toncelli  
Servizio Centrale Legale ANIE*

Note:

- (1) La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella GURI n. 259 del 6 novembre 2017.
- (2) La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- (3) Anche questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- (4) Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del DLGS 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- (5) La detrazione è riconosciuta nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente. Inoltre deve essere rispettato quanto previsto alla nota 4
- (6) La detrazione è ammessa fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
- (7) Le condizioni, i limiti di importo e ammontare complessivo sono gli stessi previsti per il riconoscimento della detrazione per gli impianti fotovoltaici ed il limite di spesa è di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
- (8) La detrazione sia per gli impianti fotovoltaici che per i sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del DLGS 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del DL 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.